

ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA MEDIANTE LA DEFINIZIONE DI UNA LEGGE QUADRO RECANTE I PRINCIPI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ DELLE INTESI.

- ❖ **elaborazione di uno schema di disegno di legge quadro** recante “Disposizioni per l’attribuzione dell’autonomia differenziata”, che stabilisce **gli obiettivi e le previsioni** a cui lo Stato deve attenersi nella sottoscrizione delle Intese che attribuiscono forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni richiedenti.

Oltre alla definizione di obiettivi e previsioni di ordine generale vincolanti per lo Stato, la legge quadro stabilisce le **modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni**, disciplinando il procedimento di formazione dei relativi atti, da adottarsi su proposta dei ministri competenti entro 12 mesi dalla data di approvazione dell’intesa.

E’ prevista inoltre la nomina di un **Commissario** qualora il termine dei 12 mesi non venga rispettato.

La norma quadro stabilisce, altresì, che il perseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale debba avvenire anche attraverso la **perequazione infrastrutturale** da realizzarsi con adeguate misure di riparto delle risorse dedicate.

istituzione della Commissione di studio (DM 3 dicembre 2019) composta da esperti costituzionalisti ed economisti provenienti dal mondo universitario, con compiti di studio, supporto, consulenza ed analisi delle questioni inerenti l’autonomia differenziata, sia con riguardo al progetto della legge quadro sia ai fini della predisposizione delle intese. La Commissione, riunitasi già due volte dal suo insediamento, ha prodotto contributi di rilievo sulla materia volti a supportare al meglio le attività degli uffici tecnici del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie impegnati nella realizzazione del processo autonomistico regionale.

Di particolare rilievo sono state le considerazioni che hanno confermato l’utilità di tale legge quadro anche quale parametro di legittimità costituzionale delle norme successive che potrebbero disattenderla (legge di approvazione dell’intesa)

- ❖ **elaborazione proposte di intesa** con le Regioni che hanno prodotto istanza di autonomia differenziata ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha avviato gli incontri tecnici di mediazione, sulla base delle nuove formulazioni delle richieste regionali, sia con i competenti uffici regionali che con gli uffici di delle amministrazioni statali per la definizione negoziata delle disposizioni

generali previste nel Titolo I delle bozze di intese e delle disposizioni relative al Titolo II concernenti gli ambiti di materia e connesse funzioni da attribuire in regime di autonomia differenziata. Ovviamente la definizione puntuale delle intese è subordinata all'adozione della legge quadro.

INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE AVENTE AD OGGETTO LE LEGGI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La disamina delle **pronunce della corte costituzionale** sulle impugnative proposte dallo Stato sulle leggi regionali, al netto delle rinunce intervenute, fanno emergere una **prevalenza dei ricorsi accolti (il 64,2%) rispetto a quelli non accolti (18,2%) o accolti in parte (17,6%)**. Evidenziano inoltre che le disposizioni maggiormente **oggetto di impugnativa ineriscono la materia ambientale, di governo del territorio, di tutela della concorrenza, tributaria e finanziaria**. In tale ultimo settore le ragioni possono rinvenirsi nella considerazione che l'autonomia regionale può svolgersi compiutamente solo se è in grado di disporre delle risorse economiche necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza e a condizione che esse siano attribuite secondo modi e tempi che permettono un'ideale programmazione della spesa.

Rilevante risulta altresì il contenzioso in materia di personale, salute, ordine pubblico e sicurezza in incremento negli ultimi due anni presi in considerazione (2018-2019).

Considerando il quinquennio 2015-2019, risulta che su una produzione normativa regionale e provinciale di 3.414 leggi, le impugnative risultano essere state il 9,7% (330 leggi) del totale (le leggi non impuginate risultano essere state 3.084 ovvero il 90,3%). La media del circa 10% di leggi impuginate rispetto al totale di leggi regionali e provinciali prodotte caratterizza ciascuno degli anni del quinquennio preso in considerazione.

Individuazione di possibili iniziative (normative o concertative) finalizzate alla riduzione del contenzioso costituzionale avente ad oggetto le leggi delle regioni e delle province autonome:

- ❖ **Gruppo di lavoro** istituita con DM (costituita da dirigenti del Dipartimento e da esperti esterni) con il compito di acquisire, analizzare ed elaborare i dati concernenti l'andamento del contenzioso sulle leggi delle regioni e delle province autonome, relativo al periodo dal 2010 al 2019, e di formulare una **proposta di atto normativo, amministrativo o negoziale finalizzata alla riduzione del contenzioso costituzionale**, anche mediante l'introduzione di **strumenti di prevenzione dei conflitti e di conciliazione**.

INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL 50° ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Per la ricorrenza dei 50 anni dall'istituzione delle Regioni (dall'elezione dei Consigli regionali del 1970 al 2020) saranno realizzate iniziative volte a fare un bilancio del regionalismo italiano e a individuare le nuove prospettive del rapporto fra lo Stato e le Regioni.

L'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020") ha previsto l'istituzione di un Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni destinato a finanziare interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto al memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia.

Le iniziative saranno concertate anche con le Regioni.

Attività finalizzate alla promozione e alla realizzazione di iniziative celebrative della ricorrenza:

- ❖ **costituzione del Comitato promotore delle celebrazioni**
- ❖ **istituzione con DPCM di una giornata nazionale delle celebrazioni**
- ❖ **supporto al Dipartimento per l'informazione e l'editoria per la realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale celebrativa dell'evento**
- ❖ **proposta di un accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990 in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, di un concorso per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sul tema del 50° dell'istituzione delle regioni**
- ❖ **supporto al Comitato promotore nella individuazione degli indirizzi e nell'istruttoria delle attività da finanziare.**

COMMISSIONI PARITETICHE PER LE NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie assicura le attività di supporto logistico e giuridico all'esercizio della funzione normativa di rango sub costituzionale delle Commissioni paritetiche finalizzata alla predisposizione degli schemi di decreti legislativi recanti norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale.

Le Commissioni paritetiche per l'emanazione delle norme attuative degli statuti delle regioni ad autonomia speciale sono espressamente previste e disciplinate dai relativi statuti.

Con propri decreti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha proceduto alla nomina dei componenti di parte statale e alla ricostituzione delle Commissioni paritetiche delle Regioni:

- Sicilia, DM 25 ottobre 2019;
- Sardegna, DM 7 novembre 2019;
- Friuli Venezia Giulia, DM 23 dicembre 2019;
- Trentino-Alto Adige, DM 10 gennaio 2020.

-

La Commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta è in fase di ricostituzione.

Per quanto riguarda le autonomie speciali una particolare attenzione sarà rivolta ai cambiamenti intervenuti a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione e delle sentenze della Corte suscitate dalle Regioni a statuto ordinario, che hanno inciso e prodotto effetti anche sulle autonomie speciali.

Sul tema è previsto un primo incontro fra tutte le Regioni a Statuto speciale ai primi di marzo a Palermo.

MINORANZE LINGUISTICHE

Le minoranze tutelate sul territorio italiano dalla legge n.482/1999 sono **dodici: ladina, greca, germanica, croata, sarda, franco-provenzale, francese, albanese, slovena, friulana, catalana, occitana.**

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ripartisce annualmente il “**Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche**”, istituito dall’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, ricostituito ogni anno con la legge di bilancio.

Il Fondo viene ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di un’attività istruttoria predisposta dal Dipartimento. Il decreto attribuisce la quota del Fondo direttamente alle Amministrazioni dello Stato e agli Enti Locali sulle base di specifici progetti. Alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, invece, il decreto di riparto attribuisce solo una quota indivisa del Fondo in quanto sulla base di specifiche disposizioni normative derivanti dalla loro autonomia speciale, esse provvedono al finanziamento dei progetti degli Enti Locali stanziati nel proprio territorio.

Il Fondo finanzia, per gli Enti Locali, progetti volti a favorire:

- a. i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini parlanti la lingua minoritaria mediante **l’istituzione di sportelli linguistici**. A tali progetti è destinata una quota pari al 60% del Fondo;
- b. **la realizzazione di attività di formazione** (progetti tesi a formare il personale delle pubbliche amministrazioni neo assunto). A tali progetti è destinata una quota pari al 5% del Fondo;
- c. **la promozione delle attività culturali** (promozione dell’uso parlato e scritto della lingua tutelata anche mediante l’attivazione ed il funzionamento di musei e centri di documentazione multi-mediale che, in particolare, raccolgano e rendano fruibili, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, il patrimonio di registrazioni storiche sull’uso delle lingue tutelate, iniziative destinate ai giovani in età scolare da realizzare in sinergia con le scuole, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 4 della legge 482/1999. A tali progetti è destinata una quota pari al 25% del Fondo;
- d. **la conservazione in lingua minoritaria dei toponimi dei siti**. A tali progetti è destinata una quota pari al 10% del Fondo.

Per l'annualità corrente, le risorse del Fondo ammontano a **euro 3.559.342,00**. Esse sono innanzitutto ripartite tra quelle destinate agli Enti Locali (97% dell'ammontare complessivo pari a €. 3.452.562,00) e quelle destinate alle Amministrazioni dello Stato (pari al restante 3% pari €.106.780,001).

FONDI PER LA PEREQUAZIONE TERRITORIALE E ATTIVITÀ SULLA MONTAGNA

❖ FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA

Istituito dall'art. 2 della legge 31/1/1994, n. 97 recante "Nuove disposizioni per le zone montane". Il **Fondo è finalizzato ai circa 4000 Comuni totalmente e parzialmente montani** delle Regioni; gli importi sono erogati alle Regioni e vanno ad incrementare i Fondi regionali destinati ai comuni montani.

I criteri di ripartizione , ai sensi dell'art. 2 della legge 27/12/2004, n. 309 "Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004" sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali.

I criteri di riparto per le annualità 2016-2019 per un importo di euro 21.701.376,00, approvati nella seduta del CIPE del 15 ottobre 2019 sono in registrazione presso la Corte dei conti.

Per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, il Fondo è stato finanziato con euro 10.000.000,00 dalla legge di Bilancio 2019.

❖ FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI

Il Fondo è stato istituito dai commi 319, 320, 321 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, Legge di stabilità 2013.

Il Fondo è destinato a finanziare ai comuni classificati come interamente montani progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario, che non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, nell'ambito di un elenco di interventi predefinito dalla norma, indirizzati alla valorizzazione di risorse e alla creazione di servizi.

Il decreto ministeriale attuativo, firmato in data 16 gennaio 2014 dall'allora Ministro per gli affari regionali e le autonomie dispone che le Amministrazioni statali e le regioni interessate definiscano in sede di Conferenza Unificata una griglia di criteri di valutazione per l'esame dei progetti e i tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie. Una volta espletato il Bando per la presentazione dei progetti da parte dei comuni interamente montani, le Regioni predispongono le graduatorie degli stessi. Lo schema di decreto di individuazione dei beneficiari viene quindi trasmesso dal Ministro per gli affari regionali alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa. La proposta di decreto viene, successivamente, trasmessa alle camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il decreto che individua i progetti ammessi

viene adottato a firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno.

Nel 2019 è stato liquidato, a 407 comuni totalmente montani, l'importo complessivo di euro 11.197.868,00, relativo alle annualità 2014-2017, per progetti finalizzati a contrastare la desertificazione commerciale.

Sempre nello stesso anno, è stato emanato il Bando relativo alle annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, per un importo complessivo di euro 16.290.319,00, finalizzato a 34 interventi di riduzione del rischio idrogeologico.

È in corso l'istruttoria preliminare alla pubblicazione delle graduatorie.

Il finanziamento annuo del Fondo, dal 2014 al 2019, è stato di euro 5.000.000,00; la legge di bilancio 2020 ha definito lo stanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2020, in euro 10.000.000,00.

❖ **STATI GENERALI DELLA MONTAGNA**

Gli stati generali della montagna sono una occasione di incontro con i responsabili politici dei dicasteri interessati alla montagna e i portatori di interesse che vivono e operano nei territori montani.

Il 31 gennaio 2020 si è tenuto un incontro presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie al quale hanno partecipato più di 100 rappresentanti delle istituzioni e delle realtà locali. Sono state illustrate le maggiori necessità ed è emersa l'opportunità di unificare i fondi destinati alle aree montane, incrementandone l'importo, così da incidere sulle realtà locali, facendo convergere le risorse disponibili ed anche quelle della prossima programmazione europea.

❖ **SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)**

Il processo di soppressione dell'Ente Italiano della Montagna, disposto dall'art. 7, comma 19, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, è stato regolato dal DPCM. 30 novembre 2010 che ha trasferito le funzioni (art. 1), il personale (art. 2 e 3), le risorse finanziarie (art. 9), le risorse strumentali (art. 10) e le partecipazioni societarie (art. 11) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Dipartimento per gli affari regionali.

L'art. 4 del suddetto DL, prevede che, per garantire la continuità delle attività di ricerca dell'Ente Montagna Italiano, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie possa stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca, ed in particolare con quelli destinatari del personale ricercatore e tecnologo ex EIM, nonché con le Università.

Dall'atto del trasferimento sono state affidate 22 convenzioni di cui 4 nel 2019 e precisamente: con l'Università degli Studi della Tuscia per l'impiego del bosco al fine della riduzione del dissesto idrogeologico, con l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"- Dipartimento di Scienze della Terra per lo studio delle frane con monitoraggio in loco e modellazione fisica, con le Università di Milano-Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali e di Milano Bicocca-Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra per lo studio della presenza delle microplastiche nei ghiacciai e nelle aree montane.

❖ **FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE**

Il Fondo è stato Istituito dall'art. 6, comma 7, del D.L. 2/7/2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 /8/2007, n. 127 (e successivamente modificato dall'art. 35 del DL n. 159/2007 e dall'art. 2, comma 45, della legge n. 203/2008, legge finanziaria 2009).

Il fondo è destinato a finanziare progetti presentati dai 48 comuni confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per la valorizzazione del territorio ed il miglioramento delle condizioni di vita.

Le modalità di erogazione ed i criteri di finanziamento sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Unificata e le competenti Commissioni parlamentari.

La legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020) ha finanziato le annualità 2018-2020 rispettivamente con euro 1.000.000,00, 5.000.000,00 e 10.000.000,00.

La legge di stabilità 2019, legge n. 145/2018, art. 1, comma 969, ha rimodulato il finanziamento prevedendo, oltre a euro 1.000.000,00 per l'annualità 2018, euro 15.000.000,00 per l'annualità 2019, euro 16.000.000,00 per l'annualità 2020 ed euro 20.000.000,00 per l'annualità 2021.

L'importo disponibile entro il biennio 2020 - 2021 è quindi pari a euro 52.000.000,00; è stato richiesto al MEF un incremento del Fondo, per l'annualità 2020, di euro 4.000.000,00.

É in corso la procedura per giungere alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: è stato richiesto il concerto del MEF sullo schema di decreto.

❖ **FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI**

Il Fondo è stato istituito dal comma 553 dell'articolo 1 della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in data 27 dicembre 2019, n. 160.

I criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata.

Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio presentati dai 40 comuni nel cui territorio ricadono le isole minori elencate nell'allegato A, annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (39 comuni con isole marine ed il comune di Monte Isola, nel Lago di Iseo).

Il riparto è disposto con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.

La norma istitutiva ha previsto un finanziamento del Fondo per le annualità 2020, 2021 e 2022, rispettivamente pari ad euro 14.500.000,00, euro 14.000.000,00 ed euro 13.000.000,00.

Sono in corso le attività per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del Fondo.